Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio
A.C. 2225-A ed abb.

Dossier n° 525/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
14 settembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2225-A ed abb.
Titolo:	Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Bergamini

Introduzione

La proposta di legge AC 2225-A e abbinate reca norme per l'**Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio**.

Si ricorda che il **disastro ferroviario di Viareggio** è stato un gravissimo incedente ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria della città toscana, provocato da un treno merci che da Trecate (Novara) era diretto verso Gricignano-Teverola (Caserta). Il treno in transito è deragliato, danneggiando irrimediabilmente una cisterna contenente GPL, perforatasi nell'urto. Il gas fuoriuscito ha scatenato un incendio, degenerato poi in un'esplosione che ha colpito l'area circostante e alcuni edifici molto popolati causando in totale **32 morti** e oltre **cento feriti**. Ad esito dell'*iter* giudiziario, la causa del deragliamento è stata identificata nel cedimento dell'assile del primo carro del convoglio, determinato dal suo stato di corrosione.

La proposta di legge in oggetto, presentata il 5 febbraio 2025 e assegnata, in **sede referente**, alla VII Commissione Cultura, è stata da questa esaminata **congiuntamente alle proposte di legge AC 1253 e AC 2712,** vertenti su **materia identica**.
In particolare, la Commissione ha **avviato l'esame** delle citate proposte abbinate nella seduta del 12 novembre 2025, adottando poi, in data 18 novembre**,** la **proposta** AC 2225 quale **testo base** per il seguito dell'esame. Nella seduta del 27 maggio 2026 sono state esaminate **le proposte emendative** presentate, delle quali ne sono state **approvate due**. In data **10 settembre 2026** è stato conferito il **mandato al relatore** a riferire favorevolmente in Assemblea.

Contenuto

La proposta di legge, come risultante dall'esame in sede referente, si compone di **un articolo**, a sua volta suddiviso in **sei commi.**

Il **comma 1** prevede l'**istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio**, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche - come specificato con un emendamento approvato in sede referente - mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia, nonché di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie.

Il successivo **comma 2** stabilisce che alla gestione del Museo provvede la **Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio**, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Si rammenta che gli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio recano, rispettivamente, **la disciplina della valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di proprietà privata**.
Per quanto di interesse in relazione alla proposta in oggetto, **l'articolo 112, comma 5** prevede la costituzione di enti *ad hoc* deputati a condurre l'attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica attraverso un

procedimento basato su una forte concertazione tra tutti i soggetti pubblici e privati, a vario titolo coinvolti nella valorizzazione dei beni. Il comma 5 prevede infatti che **lo Stato**, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, **le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire**, nel rispetto delle vigenti disposizioni, **appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici di sviluppo culturale**.
La finalità principale della creazione di soggetto giuridico *ad hoc* è quella di garantire una più proficua gestione e valorizzazione dei beni culturali. Il successivo **comma 7** prevede che con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. Il **comma 8** prevede che ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare **privati proprietari di beni culturali** suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché **persone giuridiche private senza fine di lucro**, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. Ai sensi del **comma 9**, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con **le associazioni culturali o di volontariato**, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
L'**articolo 113** del medesimo codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina **la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata**. Nello specifico, il **comma 1** prevede che le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Ai sensi del **comma 2**, le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. Il **comma 3**, poi, dispone che le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. Ai sensi del **comma 4**, infine, la regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'art. 104, comma 1 (ossia dei beni culturali immobili che rivestono interesse eccezionale e delle collezioni dichiarate di interesse culturale), partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Il **comma 3,** integralmente sostituito durante l'esame **in sede referente,** dispone che il **patrimonio** della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Quanto, invece, alle **attività** della Fondazione, il comma dispone che esse sono finanziate con le **risorse di cui al successivo comma 6**, che possono essere integrate anche tramite quelle facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Il **comma 4** stabilisce che con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'**atto costitutivo** e lo **statuto** della Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

Il **comma 5** prevede che la Fondazione è sottoposta alla **vigilanza** del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di vigilanza, il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sulla costituzione delle fondazione da parte del Ministero della cultura e sull'attività di vigilanza da questo esercitata su tali enti, si ricorda che il regolamento del 27 novembre 2001, n. 491 adottato dall'allora Ministro per i beni e le attività culturali, reca disposizioni concernenti la **costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero della cultura**. Nello specifico, tale regolamento prevede che il Ministero, può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. L'organizzazione della fondazione è determinata dall'**atto costitutivo** e dallo **statuto** che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo. La durata degli organi della fondazione non è superiore a quattro anni e ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
L'**organo con funzioni di indirizzo**, presieduto da un **presidente** eletto tra i suoi membri, determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa; approva il bilancio, modifica lo statuto e i regolamenti interni; nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.
L'**organo con funzioni di amministrazione** svolge i compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della fondazione.
L'**organo con funzioni di consulenza scientifica**, generalmente affidate ad un Comitato scientifico, si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della fondazione e di promozione di attività culturali, segnalando al Ministero le attività della fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi cui essa è preposta.
L'**organo di controllo** verifica l'attività di amministrazione della fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile.
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento in parola, **l'attività di vigilanza ministeriale** sulle fondazioni si sostanzia nelle seguenti attività:
- approvazione delle **modificazioni statutarie**, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate (il termine si interrompe qualora siano formulate osservazioni e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta);
- adozione di **atti di indirizzo di carattere generale** aventi ad oggetto, tra l'altro: i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione; i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità

e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonché la disciplina del conflitto di interessi; i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;
- facoltà di effettuare **ispezioni** e di chiedere la **comunicazione** di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;
- potere di **annullamento** delle deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile;
- facoltà di disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i **bilanci** siano sottoposti a **revisione** e **certificazione**;
- facoltà di **sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo** e di nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Ministero, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione;
- facoltà di disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la **revoca della concessione d'uso** dei beni culturali conferiti.
Ai sensi del successivo articolo 14, il Ministero può disporre **lo scioglimento degli organi** della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, e che con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, dotati di tutti i poteri degli organi disciolti e sottoposti al controllo di un comitato di sorveglianza composto di tre membri.

Si ricorda che l'ultima ricognizione degli **enti vigilati dal Ministero della cultura** è stata operata con il decreto ministeriale n. 115 del 4 aprile 2025, dal quale si evince che **tali enti sono al momento 56**. Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, la vigilanza sugli enti è esercitata da parte del Ministero, tramite il Dipartimento o l'ufficio dirigenziale competente, come individuato negli allegati al decreto stesso, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, consistenti nell'esame dei bilanci adottati da ciascuno istituto o ente. In aggiunta agli altri obblighi su di essi ricadenti, gli uffici del Ministero cui spetta la vigilanza predispongono e trasmettono ai Dipartimenti di appartenenza, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività di vigilanza svolta con riferimento agli enti di rispettiva competenza.

Il **comma 6,** introdotto nel corso dell'esame **in sede referente** in sostituzione dei commi 6 e 7 presenti nel testo originario della proposta AC 2225, reca le **disposizioni di carattere finanziario** e stabilisce che per la realizzazione del Museo è autorizzata la spesa di **2 milioni di euro per l'anno 2027**, **di cui 200.000 euro** da destinare alla **dotazione iniziale** della Fondazione di cui al comma 2, di **1 milione di euro per l'anno 2028 e di 1 milione di euro per l'anno 2029**. Per il **funzionamento** del Museo è autorizzata la spesa di **50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029**. La copertura dei relativi oneri è posta:
- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, finalizzati alle spese necessarie alla realizzazione del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero della cultura**;
- quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero della cultura**.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.